



Comune di Colle di Val d'Elsa

Sistema di Videosorveglianza

“COLLEVALDELSA CITTA' SICURA”

REGOLAMENTO¹

¹ Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 29 luglio 2010

Art 1. Ai fini del presente regolamento, in ottemperanza a quanto previsto e disciplinato nel Codice per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art 13 D. Lgs 196/2003 circa la legittimità del trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza, si intende per:

- a) "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- c) "titolare del trattamento", l'Ente Comune di Colle di Val d'Elsa, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- d) "responsabile del trattamento", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- e) "incaricati del trattamento", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- f) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) "dato anonimo", il dato che, in origine, a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

k) "banca di dati", il complesso organizzato di dati personali formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

Art 2 L'attività di videosorveglianza è svolta per le seguenti finalità: tutela del patrimonio, controllo del traffico, protezione civile e sicurezza pubblica, rispetto dell'ordinato e civile svolgimento delle attività commerciali, della circolazione e della convivenza dei cittadini, tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana come definite dal D.M. 05.08.2008 (GU n. 186 del 9-8-2008), polizia giudiziaria e polizia amministrativa; le finalità sono comunque quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'ente, in particolare dal D.Lvo. 18/08/2000 n. 267, dal D.P.R. 24/07/1977 n. 616, dalla L. 07/03/1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e disposizioni correlate, nonché dall'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come sostituito dall'art. 6 del D.L. n. 92/2008, convertito nella Legge n. 125/2008.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Municipale svolge quotidianamente.

L'impianto di videosorveglianza, in estrema sintesi, ha lo scopo di:

- Controllare determinate aree ad elevato rischio sicurezza;
- Identificare i responsabili di comportamenti criminosi;
- Identificare i responsabili di illeciti amministrativi;
- Strumento attivo di protezione civile sul territorio;
- Identificazione di problematiche del traffico per consentire l'intervento della Polizia Municipale;
- Prevenzione di atti di vandalismo e danneggiamento agli immobili; in sostanza di tutela del patrimonio;
- Consentire l'esercizio controllato dell'impianto di risalita "Il Baluardo";
- Ridurre il sentimento di insicurezza dei cittadini;
- Tutelare tutte le fasce dei cittadini, in particolare quelle più deboli dei bambini, dei giovani e degli anziani in tutti i luoghi circostanti i punti di incontro delle persone, i

parchi e le piazze pubbliche, i percorsi a rischio sicurezza e ogni sito in cui sia a rischio il patrimonio del Comune e della cittadinanza. (parte nuova)

Art 3 Il sistema consiste di una postazione operativa con funzioni di controllo e supervisione collocata presso il Comando della Polizia Municipale, di un numero adeguato di server per la registrazione delle immagini collocati in locali dell'amministrazione comunale debitamente protetti e da un insieme di punti di ripresa costituiti da telecamere fisse e/o telecontrollabili.

E' prevista altresì una postazione operativa presso i locali dell'amministrazione comunale in cui ha sede "Punto Città", che consente agli incaricati dell'Azienda Municipale Multiservizi la sola visione delle telecamere fisse per l'esercizio controllato dell'impianto di risalita "Il Baluardo", ovvero per il controllo dell'area di parcheggio denominata "parcheggio multipiano";

Art 4. Il sistema, limitatamente alle telecamere fisse poste nell'impianto di risalita "Il Baluardo" e per l'esercizio controllato dell'impianto medesimo, consente un collegamento internet crittografato tramite indirizzo IP statico protetto da chiavi di accesso al Responsabile d'Esercizio, al Capo Servizio oltre all'Istituto di vigilanza incaricato della sorveglianza in caso di chiusura o assenza del personale dell'Azienda Multiservizi.

Art 5. Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alle postazioni operative tramite una infrastruttura di rete geografica di proprietà del consorzio "Terre cablate" dedicato esclusivamente a questo servizio, in fibra ottica, con trasmissione di tipo digitale dei dati. Il sistema, salvo quanto previsto per la sorveglianza dell'impianto di risalita "Il Baluardo", non è collegato ad altri sistemi né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni. Non è quindi accessibile da altre periferiche oltre alle postazioni Operative.

Presso la postazione Operativa della Polizia Municipale è possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere, brandeggiare (in orizzontale ed in verticale) e zoomare le telecamere. In caso di necessità sarà anche possibile visualizzare le registrazioni dei filmati (aggiunto) delle telecamere stesse.

Art 6. Il sistema potrà consentire un collegamento protetto, in locale, alle competenti autorità territoriali di Pubblica Sicurezza e/o di Polizia Giudiziaria per l'esercizio delle funzioni di Pubblica Sicurezza ovvero di Polizia Giudiziaria.

Art 7. Il trattamento sarà effettuato con seguenti modalità: registrazione su hard disk delle immagini video provenienti dalle telecamere sul territorio comunale.

I dati trattati interessano pertanto soggetti e/o mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.

Art 8. Le immagini verranno conservate a regime per un massimo di 7 giorni successivi alla registrazione sui server di registrazione posizionati in locali di proprietà dell'amministrazione comunale, protetti da sistemi di chiusura nella disponibilità esclusiva del Comando della Polizia Municipale di Colle di Val d'Elsa, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà consentito, previa valutazione della eccezionalità della situazione, o comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso ovvero in relazione alle attività di accertamento di illeciti amministrativi nei limiti dei relativi termini procedurali.

Art 9. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la sovrascrittura automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Art 10. In caso di cessazione del trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

Art 11. I dati personali oggetto di trattamento, trattati conformemente alla disciplina legislativa e regolamentare sono:

- a) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 2 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- b) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- c) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal precedente art. 8.

Art 12. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso i locali di proprietà dell'amministrazione comunale debitamente protetti e posti sotto il controllo del Comando di Polizia Municipale, dove sono custoditi i server con l'hard disk per la videoregistrazione digitale e presso le postazioni Operative che accedono ai server in locale.

A questi locali può accedere, oltre al Sindaco in qualità di titolare del trattamento, solo ed esclusivamente il responsabile e gli incaricati del trattamento, indicati ai successivi art. 16 e 17 istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.

Previa presenza del responsabile del trattamento, o incaricato da Lui autorizzato, è ammesso l'accesso anche alla ditta autorizzata, per eventuali interventi di manutenzione e/o ripristino del sistema.

Le postazioni operative e tutti i server sono ubicati in locali protetti non accessibili al pubblico e sono accessibili al solo personale autorizzato. I server sono posti all'interno di appositi armadi chiusi a chiave nella disponibilità esclusiva del Responsabile del trattamento. L'accesso alle postazioni operative e ai server è protetto da apposita chiave di accesso alfanumerica assegnata personalmente dal Responsabile del trattamento alle figure di cui ai seguente art. 17.

Art 13. L'utilizzo di un sistema di videoregistrazione digitale impedisce la rimozione accidentale delle immagini registrate su supporti rimovibili su cui sono memorizzate le immagini. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Art 14. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Colle di Val d'Elsa a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.

In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

Art 15. Il titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini della telecamere è il Comune di Colle di Val d'Elsa nella persona del Sindaco *pro-tempore*. Il titolare ha il dovere di rispettare quanto normativamente previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dal presente regolamento e dalla legislazione vigente, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

Art 16. Il responsabile del trattamento, come da atto di nomina, documento agli atti è il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Colle di Val d'Elsa, domiciliato in ragione delle funzioni svolte in Colle di Val d'Elsa, presso il Comando della Polizia Municipale in via Martiri della Libertà 44/A.

Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni.

Il responsabile del trattamento, dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo la legge e le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati.

Il particolare, dovrà individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private, ad elevato rischio di violazione della privacy, e provvedere al loro oscuramento di ripresa.

Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Egli custodisce le chiavi degli armadi che ospitano i server destinati alla conservazione delle registrazioni nonché le password per l'utilizzo del sistema.

Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

Il responsabile del trattamento potrà tenere un registro dell'impianto dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare. Il tutto da lui sottoscritto.

Art 17. Incaricati del trattamento, come da atti di nomina, documenti agli atti, e quindi autorizzati ad utilizzare gli impianti, a visionare le registrazioni, ad estrarre le immagini nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, sono i soggetti di seguito individuati:

- Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Comando di Polizia Municipale;
- gli agenti di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Comando di Polizia Municipale individuati con atto del Responsabile tra il personale con competenze in materia informatica e distribuiti tra i turni di servizio;

- l'operatore del CED di questo Comune individuato con atto del Responsabile con funzioni di assistenza tecnica;
- Il personale dell'Azienda Multiservizi deputato alla sorveglianza presso i locali di "Punto Città" dell'impianto di risalita "Il Baluardo" e del parcheggio "Multipiano" limitatamente alla visione delle immagini in tempo reale delle videocamere pertinenti i suddetti impianti;
- Il personale dell'Istituto di vigilanza incaricato con contratto di servizio della sorveglianza dell'impianto di risalita "Il Baluardo" limitatamente alla visione delle immagini in tempo reale delle videocamere pertinenti i suddetti impianti;
- Il Capo Servizio dell'impianto pubblico di risalita "Il Baluardo" nell'ambito delle proprie funzioni limitatamente alla visione delle immagini in tempo reale delle videocamere pertinenti al suddetto impianto;
- Il Responsabile di Esercizio dell'impianto pubblico di risalita "Il Baluardo" nell'ambito delle proprie funzioni limitatamente alla visione delle immagini in tempo reale delle videocamere pertinenti al suddetto impianto;

A ciascun incaricato verrà assegnata una password di accesso, della quale è responsabile per la custodia, conservazione e assoluta riservatezza.

Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Nello svolgimento dell'attività, volta alla prevenzione dei crimini e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, gli incaricati devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa (tour e/o preposizionamenti) avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ospedali, ecc..

Gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dall'art 161 D. Lgs. 196/2003, nonché la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria per le determinazioni del caso.

Art 18. L'accesso alle immagini registrate e l'estrazione dei relativi file di immagine deve essere effettuato esclusivamente in caso di eventi criminosi, di danni al patrimonio comunale o attività di Polizia Giudiziaria, dirette e delegate dall'Autorità Giudiziaria ovvero per esigenze di polizia amministrativa, se risultano inefficaci o inattuabili altre misure.

In nessun caso, i dati trattati, devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo appunto che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia. Per la postazione operativa autorizzata per l'autorità territoriale di Pubblica Sicurezza e Polizia Giudiziaria, ogni organismo provvederà con atti autonomi a nominare i responsabili e gli incaricati del trattamento.

Art 19. Ai fini dell'efficienza e manutenzione degli impianti, il Comune di Colle di Val d'Elsa si avvale della collaborazione esterna della Società che ha fornito e messo in opera gli impianti svolgendo prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento, in quanto fornitore/manutentore del sistema di videosorveglianza, e della collaborazione interna dei tecnici informatici del Centro Elaborazione Dati del Comune di Colle di Val d'Elsa, svolgendo prestazioni di manutenzione e di ripristino, riferiti alla rete in fibre ottiche.

Art 20. Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Decreto Legislativo del 30/06/2003 n° 196, a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere sono state installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al successivo punto, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

Art 21. E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi disciplinati dal presente regolamento.

I dati raccolti per determinati fini (ad esempio ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo) salvo esigenze di polizia e di giustizia.

Art 22. E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

Art 23. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato, di illeciti amministrativi o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato del trattamento provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo, l'incaricato del trattamento procederà quando possibile agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari, e non eccedenti, allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti ottici.

Della eventuale attività di duplicazione dei dati registrati su supporto ottico, dovrà redigere annotazione compilando apposito registro.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui i Corpi e gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art 24. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. N. 196/2003, in particolare, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - I. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, nonché l'indicazione della loro origine, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non sono trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - II. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - III. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

IV. Per ciascuna delle richieste di cui sopra può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Le suddette istanze possono essere trasmesse al titolare o al responsabile del trattamento, anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica; costoro dovranno provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni. Quando la richiesta riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 196/2003, la stessa può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

Art 25. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del predetto decreto legislativo, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

La richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

Nel caso di esito negativo all'istanza di cui sopra, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente nei termini previsti.

Art 26. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

Art 27. Il Comune di Colle di Val d'Elsa, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, ha provveduto ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente all'accesso nelle aree in cui sono concretamente posizionate le telecamere attraverso appositi avvisi recanti la dicitura:



Art 28 . Il Comune di Colle di Val d'Elsa , nella persona del responsabile del trattamento, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante la pubblicazione sul sito del Comune: www.comune.collevaldelsa.it di appositi documenti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art 29. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Art 30. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della L. 07/08/1990 n. 241 è il responsabile del trattamento dei dati personali così come individuato sopra.

Art 31. Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo pretorio e sul sito dell'Amministrazione comunale : www.comune.collevaldelsa.it ; copia dello stesso può essere richiesta presso il responsabile del trattamento dei dati. Il medesimo potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.

Art 32. Si applicano, in quanto afferenti al presente regolamento, le norme contenute nella Deliberazione 8/4/2010 pubblicato su G.U. del 29/4/2010 emanata dal Garante per la

protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza e per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, nonché nel Regolamento in oggetto, si rimanda al Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs 196/2003 ed ai suoi allegati, nonché ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali sopra richiamati.